



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 05/07/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

CENTURELLI LIVIA, Presidente

MICELI CONCETTA, Relatore

SALVO MICHELE, Giudice

in data 05/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4412/2022 depositato il 03/11/2022

proposto da

Mimmo Pratico' Srl - 02046870800

Difeso da

Giuseppe Francesco L Chiaramonte - CHRGPP84A01G580S

Davide Antonuccio - NTNDVD82R06A522J

ed elettivamente domiciliato presso davide.antonuccio@avvocatisiracusa.legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria

elettivamente domiciliato presso dp.reggiocalabria@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Milano

Difeso da

Luigi Labonia - LBNLGU76D07H579K

ed elettivamente domiciliato presso luigilabonia@ordineavvocatiroma.org

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220017842883000 MODELLO IVA 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso, la srl MIMMO PRATICO', ha impugnato la cartella di pagamento n.06820220017842883000 dell'importo complessivo di €68.607,63 unitamente agli atti ad essa presupposti, segnatamente il Ruolo nn. 2022/002039 relativo al controllo formale ex artt. 36-bis - D.P.R. n. 602/73 ed 54-bis - D.P.R. 633/72 del Modello IVA per l'anno di imposta 2019.

La cartella risulta emessa in seguito al controllo del Modello Iva 2020, anno di imposta 2019, preceduta dalla comunicazione n.0002374520481 consegnata in data 27/10/21.

La ricorrente lamenta: l'inesistenza giuridica con nullità insanabile della notifica della cartella in quanto promanante da un indirizzo PEC non istituzionale; la nullità dell'atto per mancanza della necessaria attestazione di conformità; l'assenza di firma digitale; la mancanza della comunicazione di irregolarità e l'assenza del contraddittorio preventivo; il difetto di motivazione con omessa indicazione dei presupposti di fatto della pretesa tributaria; l'omessa allegazione degli atti a cui si fa riferimento, in particolare della comunicazione di irregolarità; l'omessa indicazione della metodologia di calcolo degli interessi. Il ricorrente in ultimo lamenta l'illegittima formazione del ruolo stante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente per l'anno di imposta in contestazione con la conseguenza della necessità di procedere all'accertamento con l'emissione di un avviso di accertamento e non tramite cartella di pagamento. Concludeva come esposto in ricorso con richiesta di vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione convenuta e l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria intervenuta, entrambe sostenendo la correttezza del proprio operato, producendo documentazione a sostegno della regolarità delle notifiche, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Depositata memoria illustrativa da parte della ricorrente, all'udienza del 5-7-2023 era riservata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Milano - all'esito dell'odierna trattazione in pubblica udienza cui presenziava Agenzia delle Entrate Riscossione- come il proposto ricorso non possa trovare accoglimento.

La notifica della cartella impugnata è stata validamente eseguita in quanto il dominio Pec è riconducibile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il soggetto mittente è facilmente verificabile tramite l'anagrafe dei domini internet, in ogni caso mentre è obbligatorio che la notifica telematica sia indirizzato ad un indirizzo PEC risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, art.26 DPR 602/73, nulla viene precisato in ordine all'indirizzo del mittente, resta poi da evidenziare che la notifica ha raggiunto lo scopo di portare nella sfera

del contribuente la piena conoscibilità dell'atto riguardante la pretesa tributaria e lo stesso è stato in grado di difendersi compiutamente senza alcuna lesione del pieno diritto alla difesa.

Ciò posto anche gli altri rilievi di carattere formale devono essere superati, infatti l'attestazione di conformità non deve e non può essere apposta in quanto la cartella è di per sé un originale di origine informatica, inoltre pur non essendovi una norma che preveda la firma della cartella, nel caso in esame la cartella risulta firmata -formato PADES- come facilmente intuibile dalla dicitura "signed" leggibile nel file ed ancora più facilmente verificabile tramite l'utilizzo di un apposito programma che attesta l'apposizione della firma nonché la sua regolarità e validità.

Dopo questa prospettazione si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha affermato e, soprattutto, documentato di avere inviato tramite pec la comunicazione n.0002374520481 dell'esito del controllo, di cui documenta il regolare invio e ricevimento.

Alla luce di quanto esposto e documentato risulta di tutta evidenza che l'Ufficio non avesse alcun obbligo di allegazione di quanto già comunicato al contribuente, né di ulteriore motivazione nella cartella, atteso l'utilizzo della cartella di cui al modello ministeriale, nonché il riporto nella stessa cartella delle risultanze dei dati comunicati dallo stesso contribuente cui non era seguito il versamento di quanto dovuto come imposte autoliquidate. Inconferente risulta la doglianza sulla modalità di calcolo degli interessi, in quanto prevista dalla legge, interessi quindi calcolati con modalità nota e conoscibile nei limiti temporali di riferimento.

In ultimo si deve esaminare la doglianza del ricorrente che ritiene, nel merito del rapporto controverso di cui al ruolo n.2018/250071, l'inesistenza totale della pretesa tributaria, atteso che la società contribuente per l'anno in contestazione non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, ritenendo quindi doversi procedere con accertamento e non con cartella di pagamento. La ricorrente dimentica di avere presentato in data 26/6/2020 la dichiarazione Modello IVA/2020, prodotta tra gli allegati dell'Agenzia delle Entrate dai cui dati dichiarati dalla contribuente scaturisce la cartella in oggetto. La ricorrente nelle sue memorie ha contestato la produzione del modello Iva in quanto privo di numero di protocollo e quindi privo di valore probatorio, non avvedendosi che la dichiarazione di cui al Modello Iva, presentata all'Agenzia delle Entrate tramite l'intermediario riconosciuto "Caracciolo Errigo & Associati Società tra professionisti a responsabilità limitata" è stata allegata dall'Agenzia con la stampigliatura su ogni pagina della denominazione della società "Mimmo Praticò srl", il codice fiscale della stessa (02046870800) ed il numero identificativo della dichiarazione presentata dalla contribuente tramite l'intermediario. In conclusione risulta documentato che dalla dichiarazione Iva presentata dalla società emergevano dei dati contabili dichiarati dalla contribuente che l'Ufficio ha utilizzato e riportato per richiedere le imposte dichiarate come risultanti, ma non versate.

Alla luce di tutto quanto precede, il proposto ricorso non merita accoglimento e va pertanto respinto.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite -liquidate in Euro 2.000,00 onnicomprensivi - in favore di ciascun Ufficio costituito.

Il Giudice estensore

C. Miceli

Il Presidente

L. Centurelli